

N. 39070/2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro CACCIALANZA	Presidente rel.
dott. Olindo CANALI	Giudice
dott. Martina FLAMINI	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale *ex art. 35 bis* D. L.vo 25/2008 iscritto al n. 39070/2018 R. G. e promosso da

██████████, nata in Costa d'Avorio a Sandégué (distr. Zanzan) il ██████████ 1994, CUI ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Livio Neri, presso il cui studio in Milano, viale Regina Margherita n. 30, è elettivamente domiciliata

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex art. 35* D. L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

In Fatto

Con ricorso *ex art. 35* D. L.vo 25/2008 depositato il 2 agosto 2018, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, la sig.ra ██████████ adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione

avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 27 marzo 2018 notificato in data 16 luglio 2018.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.vo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta si è costituita in giudizio in data 15 ottobre 2018, depositando la documentazione utilizzata in fase di audizione dinnanzi la Commissione territoriale.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 2 settembre 2019, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 *bis* comma 11 D. L.vo 25/2008.¹

All'udienza del 29 settembre 2020 la ricorrente – presente – ha depositato ulteriore documentazione e confermato le dichiarazioni rese nel ricorso, fornendo ulteriori notizie sulla propria situazione attuale.

Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 30 settembre 2020.

In Diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D. L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il **19 luglio 2016**, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale presso la Questura di Milano, e poi più compiutamente davanti alla Commissione Territoriale il **21 marzo 2018**, la ricorrente ha affermato:

► di essere di nazionalità ivoriana, appartenente al gruppo etnico Koulango;

¹ La locuzione “*fissa l’udienza per la comparizione delle parti*” è ricorrente nel codice di rito (a meri fini indicativi e non tassativi cfr. artt. 162 comma 7; 181; 183; 185; 660 con riferimento all’art. 163; 669 septies; 713; 714; 723; 728; 736 c.p.c.), ma non significa affatto che la fissazione dell’udienza di comparizione comporti la presenza personale ovvero l’audizione di una o di entrambe le parti. Di converso, fermo il principio generale per cui il giudice “*può ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa*” (art. 117 richiamato dall’art. 185 c.p.c.), il codice di rito, quando ha inteso disporre la comparizione personale delle parti, ne ha fatto esplicito riferimento e ciò o al fine di procedere ad attività istruttoria che non possa che prevedere la presenza personale delle parti (artt. 231 e 238 c.p.c.) ovvero per procedere alla loro personale audizione (cfr. art. 707: “*I coniugi devono comparire personalmente davanti al Presidente con l’assistenza del difensore*”; art. 708: “*All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente*”). Ne consegue che la fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti prevista dai commi 10 e 11 dell’art. 35 *bis* D. L.vo 25/2008 ha valore strettamente tecnico/processuale e non si riferisce, necessariamente, alla *presenza personale* delle parti, né tanto meno deve essere intesa come udienza per procedere alla “*audizione del richiedente*”.

- ▶ di avere sempre abitato a Sandégué, villaggio nel nord-ovest del Paese e di essere orfana di entrambi i genitori (la madre era morta alla sua nascita, il padre era morto quando ella aveva solo otto anni);
- ▶ di essere stata andata a vivere, dopo la morte del padre, insieme alla sorella presso uno zio paterno; l'uomo, che aveva sposato la seconda moglie del padre, le maltrattava (*“eravamo diventate le serve della casa, non ci davano cibo, ci mandavano a vendere acqua e se non vendevamo bene ci punivano. Quando le figlie della matrigna rubavano i soldi della madre venivamo punite noi”*) e aveva costretto la sorella, all'età di quindici anni, a sposare un anziano del villaggio, sottoponendola a previa infibulazione a seguito della quale la ragazza era morta per l'emorragia subita;
- ▶ di avere continuato a vivere in quella situazione (*“dovevo fare tutto da sola a casa”*) sino al 2011, quando lo zio le aveva detto che avrebbe dovuto sposare un signore del villaggio che aveva già quattro mogli; aveva tentato di opporsi ma lo zio le aveva risposto *“che non spettava a me decidere e la famiglia non avrebbe subito la vergogna per mia colpa, perché il mio promesso sposo era benestante e aveva già versato i soldi a mio zio. Ha detto che se non avessi accettato il matrimonio mi avrebbe ucciso, perché la famiglia sarebbe stata in pericolo”*;
- ▶ che finalmente un cugino l'aveva aiutata, aveva sottratto al padre 15.000 franchi e glieli aveva dati; in tal modo (il 20 agosto 2012, secondo quanto riferito nel modello C3) era riuscita a fuggire in Mali e per quasi tre anni aveva vissuto presso un commerciante di scarpe, *“un signore per bene”* che *“non mi ha mai chiesto prestazioni sessuali”*. L'uomo, che era sposato con più donne abitanti in Niger, l'aveva tenuta con sé sino al 18 marzo 2015, quando per l'andamento negativo del commercio si era trasferito con lei in Niger; le mogli di lui, tuttavia, avevano osteggiato la sua presenza, tanto che il 7 agosto 2015 egli le aveva dato del denaro e l'aveva fatta partire per la Libia, dove avrebbe potuto dimorare presso un fratello di lui, titolare di un ristorante;
- ▶ che tuttavia in Libia il suo convoglio era stato attaccato dai ribelli ed ella, come altre donne, era stata spogliata, derubata e imprigionata: *“in prigione sono stata violentata e picchiata, a volte ci sedevano su una sedia elettrica per farci mandare i soldi dai parenti e quelle che non li soddisfavano venivano violentate”*. Dopo otto-nove mesi, approfittando di un litigio tra i ribelli, era riuscita a fuggire e il 26 giugno 2016 era giunta in Italia attraverso la costa sicula.

In definitiva, richiesta di indicare quale fosse il suo timore in caso di rientro in patria, ella ha dichiarato:

“Ho paura di tornare nel mio Paese perché sono ricercata da mio zio e il promesso sposo, perché non ho accettato di sposarlo. Nel mio Paese la polizia è corrotta e mio zio gli ha dato la mia foto”.

All'udienza del **29 settembre 2020** la ricorrente, presentatasi senza l'ausilio di alcun interprete, nel precisare il nome dello zio (*“██████████, avrà più di 35 anni”*) e del commerciante che l'aveva aiutata in Mali e in Niger (*“Ali”*) e nel dichiarare di non avere più loro notizie, ha fornito informazioni aggiuntive sulla propria situazione in Italia, spiegando di convivere con un architetto, ██████████ a Milano in via ██████████, e di lavorare presso il supermercato Carrefour di ██████████ a Milano.

La difesa ha prodotto in proposito:

- ▶ progetto formativo individuale stipulato il 21 dicembre 2018 tra il Comune di Milano (soggetto promotore), GS s.p.a. (soggetto ospitante) e la ricorrente, per la durata di tre mesi presso l'esercizio commerciale sito a Milano in largo Domodossola n. 1/A;
- ▶ intervento di borsa lavoro stipulato il 22 marzo 2019 tra il Comune di Milano e GS s.p.a. a favore della ricorrente;
- ▶ contratto di assunzione a tempo indeterminato presso GS s.p.a., datato 12 novembre 2019; verifica semestrale del 12 maggio 2020 e busta paga del mese di luglio 2020 (per euro 953,00 netti)
- ▶ dichiarazione di residenza della ricorrente in Milano, via ██████████ (sottoscritta anche dal proprietario dell'abitazione, ██████████, ivi residente)

Sulla completezza degli atti

Ritiene il collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa, essendo stati acquisiti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, tenuto altresì conto che la stessa difesa, nel ricorso, non ha prospettato la necessità di alcun approfondimento e di alcuna ulteriore precisazione, limitandosi a contestare le considerazioni della Commissione Territoriale.

Si richiama in ogni caso, sul punto, il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella causa C.560/2014 (sentenza resa il 9 febbraio 2017): *“Deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) il 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “Procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

42 *Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.*

43 *A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

44 *Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.*

La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *“all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata*

garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa” (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

Sulla valutazione di credibilità

Nel provvedimento del 27 marzo 2018, oggetto del presente procedimento, la Commissione ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dalla ricorrente, considerando che ella *“fonda la sua domanda sul mero timore di essere ricercata, anche se non ha alcuna certezza in tal senso, e ciò nonostante lei abbia abbandonato il Paese sette anni fa e pertanto lo stesso ha una valenza ampiamente affievolita in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso.*

Tutta la narrazione è comunque caratterizzata da margini di non coerenza e piena credibilità laddove:

- *rispetto alla vicenda personale dapprima parla di una imposizione dello zio ad essere infibulata, ma poi nel corso della narrazione più dettagliata si limita a richiamare la volontà dello zio al matrimonio e alla conseguente onta che ne sarebbe derivata in caso di rifiuto;*
- *stante la dichiarata e persistente situazione di mancanza di cura ed attenzione da parte dello zio e della sua famiglia, non appare coerente l'iniziativa del cugino, che non si era mai interessato prima della richiedente, di esporsi a rubare soldi al padre per favorire la fuga della cugina”.*

Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto sociopolitico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi” (Cass. civ. sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16202, Rv. 623728).*

In altri termini, *“la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. civ. sez. VI, 14 novembre 2017, n. 26921, Rv. 647023).*

Alla stregua delle pronunce della Suprema Corte, appena riportate, e delle linee guida internazionali (UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, ritiene il Tribunale di poter superare le considerazioni della Commissione Territoriale.

In effetti:

► come meglio si dirà esaminando la domanda di rifugio, mal si comprende come possa la Commissione ravvisare una contraddizione nell'affermazione della ricorrente di temere l'infibulazione e poi in quella di temere la volontà dello zio rispetto al matrimonio forzato di lei. Si tratta, invero, di due momenti che fanno parte di un'unica tradizione del Paese, quella cioè di costringere le minori ad un matrimonio da loro non voluto e di sottoporle prima all'atroce rituale dell'infibulazione. Con tutta evidenza, ██████████, che già aveva assistito all'imposizione di cui era rimasta vittima la sorella (la Commissione stessa nulla obietta alla dichiarazione resa sul punto, del resto assai puntuale e dettagliata ²), nel momento in cui veniva avvertita dallo zio che avrebbe dovuto accettare a sua volta uno sposo non voluto, non poteva non presagire la sorte che le sarebbe toccata;

► l'assunto della Commissione, che reputa illogico che proprio il figlio dello zio abbia avuto un qualche interesse ad assicurare alla ricorrente una somma tale da consentirle di fuggire, non considera che il racconto, nel suo snodarsi, indica per prima cosa la condizione di assoluta solitudine della ragazza, orfana dei genitori e che ha perso la sorella in condizioni così drammatiche, e poi menziona tutta una serie di soggetti (lo zio, le matrigne, la donna che l'aiutava di nascosto, l'uomo che l'aveva aiutata in Mali, le mogli di costui), attribuendo a ciascuno comportamenti che l'avevano aiutata o, piuttosto, che l'avevano osteggiata. La mancanza di approfondimenti non può costituire, secondo la giurisprudenza sopra citata, motivo sufficiente per ritenere una illogicità o incongruenza della complessiva narrazione, avendo tra l'altro la stessa ricorrente, all'udienza del 29 settembre 2020, di non avere più ricevuto minacce dallo zio, dopo il suo arrivo in Italia.

Da tali osservazioni si evince, pertanto, che le dichiarazioni della ricorrente circa le ragioni che la avevano indotta a lasciare il proprio Paese appaiono pertinenti e credibili ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Sullo status di rifugiato

La ricorrente insiste in principalità per ottenere la forma più alta di protezione, lo status di rifugiato.

È noto come per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

► atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti, posti in essere anche in una delle forme previste dal II comma di tale norma, sufficientemente gravi e tali, per natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero da costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti);

► da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);

² “Quando mia sorella ha avuto quindici anni, mio zio l’ha portata a sposarsi con un signore anziano del villaggio, ma nella nostra tradizione prima di sposarsi la donna si deve infibulare. Un giorno l’hanno portata in campagna e lì hanno fatto il rituale, poi mia sorella è tornata a casa ma è stata molto male perché aveva perso troppo sangue, lei piangeva e io con lei; tre giorni dopo c’era un matrimonio e le matrigne sono andate, io sono rimasta con mia sorella e lei mi ha detto che aveva fame, io allora sono andata da una signora che ci aiutava di nascosto e quando sono tornata da mia sorella, lei non mi rispondeva più. Io sono tornata dalla signora ad avvisarla e lei è venuta con me e dopo aver toccato mia sorella mi ha detto che dovevo stare fuori, ha chiuso la porta ed è andata a chiamare altre persone e poi mi ha detto che mia sorella era morta. Ho pianto molto perché avevo perso la persona che era tutto per me”.

► per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica).

Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie).

Nel caso di specie, come si è visto, [REDACTED] ha attendibilmente raccontato di essere stata vittima di plurimi atti che devono essere ricondotti alla fattispecie legale di persecuzione, caratterizzati dal fatto di essere specificamente diretti contro una persona in quanto **appartenente a un determinato genere (in questo caso femminile)**.

Ha corso il rischio di subire da minorenne una mutilazione genitale, atto indiscutibilmente persecutorio secondo l'UNHCR: *“L'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati considera la FGM una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione. Il riconoscimento della FGM come forma di persecuzione è sostenuto, in prima istanza, dagli sviluppi dei diritti umani a livello internazionale e regionale. Tutte le forme di FGM violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari e, nei casi più estremi, al diritto alla vita”* (così la nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, pubblicata da UNHCR a maggio 2009).

Ha corso il rischio di un matrimonio forzato, anch'esso costituente atto persecutorio in quanto tale da violare in maniera grave i diritti umani fondamentali stabiliti dagli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

E' stata costretta a fuggire, appena dopo essere divenuta maggiorenne, proprio per il suo rifiuto, che altrimenti avrebbe pagato con la vita, di sottostare alle pratiche persecutorie sopra descritte. Fuga che l'ha condotta alla prigionia in Libia, dove è stata torturata e violentata per nove mesi.

La ricorrente, pertanto, ha subito nel corso della sua vita più atti definibili come persecutori, essendo idonei a comprometterne il diritto alla vita e alla libertà da parte di differenti tipologie di agenti di persecuzione, per motivi costantemente legati alla sua appartenenza a un genere, e quindi in indubbia connessione, come richiesto dalle norme citate, a uno dei motivi di cui all'art. 8.

Ai sensi dell'art. 8 lett. d) D. Lg. 251/2007, infatti, il *“particolare gruppo sociale”* che permette, in presenza di atti di persecuzione, il riconoscimento dello status di rifugiato, *“è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”*.³

³ L'ultima parte della norma, da *“ai fini della determinazione dell'appartenenza...”* sino alla fine, è stata aggiunta dall'art. 1 comma 1 lett. f) n. 2 del D. L.vo 21 febbraio 2014, n. 18.

Giova qui ricordare le linee guida di UNHCR intitolate “*La persecuzione di genere nel contesto dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*”, pubblicate il 7 maggio 2002, dalle quali si estraggono i seguenti brani:

Anche se nella definizione di rifugiato non si fa specifico riferimento al genere, è ampiamente accettato che esso può influenzare o condizionare il tipo di persecuzione o danno sofferto e le ragioni di tale trattamento. La definizione di rifugiato pertanto, se interpretata correttamente, copre le istanze relative al genere. Come tale, non vi è necessità di aggiungere un’ulteriore fattispecie alla definizione contenuta nella Convenzione del 1951 ...

Nel tentativo di applicare i criteri della definizione dello status di rifugiato nel corso delle procedure di determinazione dello status di rifugiato, è importante adottare un approccio complessivo alla valutazione e considerare tutte le circostanze rilevanti del caso. È essenziale disporre sia di un quadro complessivo della personalità, del vissuto e delle esperienze personali del richiedente asilo, sia di un’analisi e di una conoscenza aggiornata delle specifiche circostanze storiche, geografiche e culturali del paese d’origine. Fare generalizzazioni su donne o uomini non è utile, poiché si rischia di trascurare importanti differenze che potrebbero risultare rilevanti nell’ambito di un determinato caso.

In cosa consiste un fondato timore di persecuzione dipende dalle particolari circostanze di ogni caso individuale. Se è vero che i richiedenti uomini e donne possono essere soggetti alle stesse forme di danno, è altrettanto vero che essi possono anche sperimentare forme di persecuzione specifiche del loro sesso. Il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto penale internazionale indicano con chiarezza determinate azioni come violazioni di tali diritti, come la violenza sessuale, e sostengono la loro caratterizzazione di gravi abusi come risultante in persecuzione.

In questo senso, il diritto internazionale può assistere le persone incaricate di prendere decisioni nel determinare la natura persecutoria di una particolare azione. Non vi è dubbio che lo stupro e altre forme di violenza di genere, come le violenze legate alla dote, la mutilazione genitale femminile, la violenza domestica e la tratta, sono azioni che infliggono grave dolore e sofferenza - sia mentale che fisica - e che sono state utilizzate come forme di persecuzione, sia da parte di Stati che di attori privati.

Se è generalmente accettato che la ‘mera’ discriminazione non potrebbe, di norma, costituire persecuzione di per sé, un modello di discriminazione o di trattamento meno favorevole potrebbe, su base cumulativa, risultare in persecuzione e giustificare la protezione internazionale

Alcune donne o minori vittime di tratta possono avere istanze valide per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione del 1951. Il reclutamento forzato o ingannevole di donne o minori finalizzato alla prostituzione forzata o allo sfruttamento sessuale è una forma di violenza o di abuso di genere che può portare anche alla morte e che può essere quindi considerato una forma di tortura e trattamento crudele, disumano o degradante. Esso può anche imporre gravi restrizioni alla libertà di movimento di una donna, a causa di sequestro, reclusione e/o confisca del passaporto o di altri documenti di identità. Inoltre, le donne e i minori vittime di tratta possono dover affrontare gravi ripercussioni dopo la loro fuga e/o dopo il ritorno, come ritorsioni o rappresaglie da parte di bande o di singoli trafficanti, e correre reali rischi di essere nuovamente vittime di tratta, di subire grave ostracismo da parte della comunità, della famiglia o grave discriminazione.

Nei casi in cui vi sia un rischio di essere perseguitati da parte di un attore non statale (ad esempio marito, partner o altri attori non statuali) per ragioni correlate con una delle fattispecie contenute nella Convenzione, il nesso causale sussiste, sia l’assenza della protezione da parte dello Stato

connessa con la Convenzione o meno. Alternativamente, il nesso causale sussiste anche quando il rischio di essere perseguitati ad opera di un attore non statale non è collegato a una delle fattispecie previste dalla Convenzione, ma l'incapacità o la non volontà dello Stato di offrire protezione derivano da una di esse.

Plurimi documenti attestano l'esistenza, in Costa d'Avorio, delle tradizioni e delle pratiche persecutorie di cui ha parlato la ricorrente.

► *United States Department of State, Cote d'Ivoire: Report on Female Genital Mutilation (FGM) or Female Genital Cutting (FGC), 1 June 2001, available at: <https://www.refworld.org/docid/46d57875c.html>*

Il documento, oltre a confermare la diffusione della pratica presso il gruppo etnico della ricorrente, fornisce riscontro alla correlazione tra mutilazione genitale e inizio della vita "femminile".

Si estrae sul punto il seguente brano:

"The practice on village women is strongly linked to the survival of local secret societies and mask-cults at the heart of village spiritual life. The clitoris is thought to possess power and its removal during initiation gives that power to the village spirits and traditional spiritual leaders or masks, without which the spirits/masks and the entire village would die. Attempts to eradicate the practice, or even to transform it from a physical to a symbolic act, are perceived as threatening to assassinate the people of the village".

► *Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Côte d'Ivoire: Forced marriage, including among the Malinke; the prevalence of forced marriage and state protection available; the possibility for a young woman to refuse the man arranged for her (2014- March 2016), 24 March 2016, CIV105479.FE, available at: <https://www.refworld.org/docid/585a84944.html>*

Il documento conferma la diffusissima pratica, in Costa d'Avorio, dei matrimoni combinati e forzati, nel senso della loro stipulazione su accordo delle famiglie, senza il consenso della donna, e la precocità del matrimonio per le donne nel Paese, conforme all'ambiente da cui la ricorrente proviene, quale membro di una famiglia "allargata" in quanto composta dal nucleo originario costituito da genitori e fratelli della ricorrente, e da quello successivo dello zio paterno.

Il documento attesta, altresì, la concreta possibilità per le donne di essere costrette al matrimonio ben prima dei 18 anni (età minima prevista invece dalla legge ivoriana), rischio che perdura fino almeno all'età di 35 anni.

Il report indica inoltre che le conseguenze del rifiuto consistono non solo nell'espulsione dalla famiglia e nella privazione dei diritti ereditari, ma possono essere anche molto gravi, potendo giungere all'uccisione della donna da parte del capofamiglia, impersonato in questo caso dallo zio.

► *United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Cote d'Ivoire, 3 March 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/58ec8a4d13.html>*

Il documento conferma le pratiche concernenti la costrizione operata nei confronti delle donne di subire decisioni (come combinare il matrimonio) prese nei loro confronti dal capofamiglia.

Si cita sul punto il seguente brano:

Other Harmful Traditional Practices: Societal violence against women included traditional practices, such as dowry deaths (the killing of brides over dowry disputes), levirate (forcing a widow to marry her dead husband's brother), and sororate (forcing a woman to marry her dead sister's husband).

Ampiamente documentata, inoltre, è la parte della narrazione relativa alla prigionia in Libia. Si veda, fra gli altri, *UN News Service, UN human rights report urges end to 'unimaginable abuse' of migrants in Libya, 13 December 2016, available at: <https://www.refworld.org/docid/5851041540c.html>*

In definitiva, considerata l'età della ricorrente e la sua complessiva condizione, appare concreto il rischio di essere reimpressa, in caso di rimpatrio, in una condizione idonea a esporla nuovamente ad atti persecutori connessi alla possibilità di vedersi costretta, anche solo per motivi di sostentamento, ad accettare un matrimonio forzato (ad iniziativa della famiglia), ovvero a subire gravi forme di marginalizzazione, non essendovi concrete possibilità di trovare, nella sua condizione, un effettivo aiuto da parte dello Stato.

Sul punto si vedano:

► *Freedom House, Freedom in the World 2018 - Côte d'Ivoire, 28 March 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5ac48b06a.html>*

► *UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Côte d'Ivoire - COI Compilation, 31 August 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/59cc9fb14.html>*

Per tutte queste ragioni il collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in capo alla ricorrente.

Sulle spese

Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rimborsare a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,

decidendo sul ricorso proposto ex artt. 35 e 35 bis D. L.vo n. 25/2008, depositato in data 2 agosto 2018 da [REDACTED], nata in Costa d'Avorio a Sandégué (distr. Zanzan) il [REDACTED], CUI [REDACTED], nei confronti del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla predetta Commissione Territoriale il 27 marzo 2018 e notificato in data 16 luglio 2018,

RICONOSCE

a [REDACTED] lo status di rifugiata.

Nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 settembre 2020

Il Presidente estensore *dott. Pietro CACCIALANZA*